



*Ministero dell'Economia e delle  
Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

**Al Dipartimento delle Politiche  
Europee**

OGGETTO: COM (2022) 39. Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234/2012) su proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

Con riferimento all'oggetto, si riscontra la nota di codesto Dipartimento e si trasmette l'unito *format*, debitamente compilato.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(documento firmato digitalmente)**

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 39 final
- **Codice interistituzionale:** 2022/0027 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

Il 10 febbraio 2022 la Commissione europea ha presentato la "Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA", COM(2022) 39 final, finalizzata a prorogare l'applicabilità delle misure di cui agli articoli 199bis e 199ter della Direttiva IVA.

Come noto, le misure previste agli articoli 199bis e 199ter hanno lo scopo di consentire agli Stati membri di affrontare rapidamente i problemi della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (c.d. MTIC): nell'articolo 199bis, in virtù della facoltà di applicare il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di beni e le prestazioni indicate (c.d. *reverse charge* settoriale); nell'articolo 199ter, offrendo una procedura più rapida per l'applicazione del meccanismo di inversione contabile in casi molto specifici di frode improvvisa e massiccia (c.d. meccanismo di reazione rapida).

Più in particolare, la misura di cui all'articolo 199bis risulta particolarmente efficace per le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente che si verificano quando un operatore acquista beni trasportati o spediti da un altro Stato membro in esenzione dall'Iva e li rivende addebitando l'imposta nella fattura al cliente. Dopo aver percepito l'importo dell'Iva dal cliente, l'operatore

scompare prima di versare l'imposta dovuta alle autorità fiscali. Nel contempo il cliente, agendo o meno in buona fede, può detrarre l'iva versata al fornitore nella propria dichiarazione Iva.

Il QRM di cui all'articolo 199ter, invece, rappresenta una misura eccezionale contenente una procedura più agile che consente agli Stati membri di introdurre rapidamente, a determinate condizioni, il meccanismo dell'inversione contabile temporaneo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nei settori in cui si manifesta una frode improvvisa e massiccia e che non sono elencati all'articolo 199 bis della direttiva Iva.

Entrambe le misure sono tuttavia limitate nel tempo. Sia l'articolo 199bis che l'articolo 199ter, infatti, scadono il 30 giugno 2022 al fine di coincidere con la data prevista inizialmente per l'entrata in vigore del sistema dell'IVA definitivo, il sistema più semplice e a prova di frode per gli scambi intra-UE di beni elaborato dalla Commissione per affrontare la problematica della frode MTIC in modo più strutturato. I relativi lavori in Consiglio, però, procedono a rilento e la mancata proroga delle sopraindicate misure antifrode priverebbe gli Stati membri di uno strumento temporaneo efficace ed efficiente per la lotta alle frodi in materia di IVA. Tale proroga, peraltro, consentirebbe anche di elaborare ulteriori strumenti per contrastare l'evasione fiscale nell'ambito della futura proposta legislativa sull'IVA nell'era digitale, come previsto dal Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa, COM(2020) 312. Nell'ambito di tale proposta, infatti, la Commissione valuterà gli obblighi di comunicazione dell'IVA, eventualmente includendovi un sistema rafforzato di fatturazione elettronica, consentendo alle amministrazioni fiscali di disporre di informazioni più rapide e dettagliate al fine di ridurre il rischio di frodi.

In attesa dell'entrata in vigore del sistema dell'IVA definitivo e della futura proposta sull'IVA nell'era digitale, la Commissione ha pertanto presentato la proposta in oggetto con l'obiettivo di prorogare fino al 31 dicembre 2025 sia la possibilità che gli Stati membri possano applicare il meccanismo di inversione contabile al fine di lottare contro le frodi in essere nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi incluse nell'articolo 199bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA, che la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida per lottare contro la frode.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta intende modificare la direttiva IVA sulla base dell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Trattandosi di imposta armonizzata, la base giuridica è corretta e rispetta il principio di attribuzione. Anche la scelta dell'atto giuridico risulta coerente proponendosi una direttiva per modificare una direttiva vigente.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

In virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

L'obiettivo di lottare contro la frode mediante l'applicazione del meccanismo di inversione contabile e la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida per far fronte a frodi improvvise e massicce necessita di essere coordinato a livello dell'Unione e ha la sua base giuridica specifica nella direttiva IVA; conseguentemente, il principio di sussidiarietà risulta rispettato.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

A causa della natura facoltativa e temporanea delle misure oggetto della proroga, la proposta è proporzionata all'obiettivo perseguito. L'intento è infatti quello di combattere efficacemente le frodi IVA in settori specificamente individuati, aiutando altresì gli Stati membri ad affrontare le frodi all'IVA improvvise e massicce.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

Le misure incluse negli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva Iva si sono dimostrate utili come misure temporanee e mirate, ma la loro scadenza al 30 giugno 2022 potrebbe privare gli Stati membri di uno strumento efficiente di lotta contro la frode. Risulta, dunque, urgente e necessario prorogare le misure incluse negli articoli 199 bis e 199 ter fino al 31 dicembre 2025, anche al fine di evitare vuoti normativi capaci di minare la lotta alle frodi IVA.

Inoltre, occorre altresì considerare che l'articolo 199bis della direttiva IVA disciplina nell'ambito del meccanismo di inversione contabile, fra l'altro, lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'UE (ETS). Al fine di sostenere gli obiettivi del Green Deal, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030, è essenziale che l'ETS sia ulteriormente tutelato dalle frodi (carosello), onde evitare che, oltre le perdite finanziarie, venga compromessa la credibilità del sistema.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni del progetto sono conformi all'interesse nazionale in quanto consentono di prorogare l'applicazione del meccanismo di inversione contabile a settori a rischio di frodi IVA.

In particolare, la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla lotta contro la frode, COM (2018) 118/2 ha concluso che le misure contenute in detti

articoli si sono rivelate utili nella lotta contro le frodi. Tale analisi approfondita è stata effettuata recentemente e da allora la direttiva IVA non è stata alterata per quanto riguarda le condizioni giuridiche o gli aspetti pratici relativi all'applicazione del meccanismo di inversione contabile. Inoltre, la direttiva IVA non è stata significativamente modificata al fine di affrontare la questione della frode MTIC in modo più strutturale. È pertanto ragionevole concludere che i suddetti esiti sono tuttora validi.

Tenuto conto dei lavori che la Commissione sta svolgendo sul regime definitivo dell'IVA e sull'ammodernamento degli obblighi di comunicazione nonché del suo impatto previsto sulla lotta contro le frodi, per il momento non sarebbe utile valutare o rivedere le misure, in quanto le conclusioni sarebbero provvisorie e dovrebbero essere nuovamente valutate una volta entrate in vigore tali nuove norme.

L'iniziativa di prorogare per un ulteriore periodo limitato le misure di cui agli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva IVA al fine di sostenere gli Stati membri nella lotta contro la frode in materia di IVA, mentre è in fase di discussione fra gli Stati membri in sede di Consiglio una riforma più approfondita del sistema dell'IVA, appare pertanto conforme all'interesse nazionale.

D'altra parte l'Italia ha optato per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativo di cui all'articolo 199bis nei settori individuati dall'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e precisamente al comma 6 lettere b) telefoni cellulari, c) console da gioco, tablet, PC, laptop e dispositivi a circuito integrato, d-bis) quote di emissione gas a effetto serra, d-ter) trasferimenti di unità analoghe e di certificati per energia elettrica e gas, nonché d-quater) cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Nel corso della riunione del Working Party on Tax Questions – Indirect Taxation (VAT) dello scorso 25 febbraio 2022, nella quale la Commissione europea ha illustrato alle delegazioni la proposta, si è già registrato il consenso sulla stessa, in considerazione della efficacia della misura nel contrasto alle frodi. Piccoli interventi di adattamento ad esigenze particolari sono ancora possibili.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

La proroga in esame non produce impatto finanziario in quanto non introduce variazioni rispetto alla situazione esistente, ma permette di proseguire nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile, in settori ove questo è già applicato nell'ordinamento italiano.

Solo in caso di mancata approvazione della proposta, circostanza non prospettabile allo stato

dei fatti, potrebbe verificarsi un aumento delle frodi IVA, attualmente contrastate dal meccanismo di inversione contabile con conseguente perdita di gettito.

## **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

L'applicazione del meccanismo IVA di inversione contabile, di cui all'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE, è attualmente prevista per le operazioni indicate nell'articolo 17, sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater)). Si tratta, in sintesi, delle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative; delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; dei trasferimenti di altre unità utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; delle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

L'ottavo comma del citato articolo 17 prevede che per tali operazioni l'inversione contabile si applichi fino al 30 giugno 2022, in conformità alla scadenza attualmente prevista dalla direttiva IVA.

L'adeguamento di tale data alla scadenza del 31 dicembre 2025, secondo quanto previsto dalla proposta di direttiva, richiede la modifica dell'ottavo comma dell'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972. Non sono ad oggi state adottate misure ai dell'articolo 199-ter (meccanismo di reazione rapida per lottare contro le frodi IVA).

## **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

Non si ravvedono effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

## **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

La proroga ha un effetto positivo sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto, prorogando regole di applicazione dell'IVA già vigenti, mantiene libere risorse che dovrebbero altrimenti essere destinate a un contrasto più capillare delle frodi.

## **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Non si ravvisano effetti sulle attività dei cittadini e, trattandosi di una proroga, ha effetti positivi sulle attività delle imprese, in quanto non devono modificare le procedure di contabilità e assolvimento dell'IVA.

## **Altro**

--

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p><b>Oggetto dell'atto:</b></p> <p>Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Codice della proposta:</b> COM(2022) 39 final</li> <li>– <b>Codice interistituzionale:</b> 2022/0027 (CNS)</li> <li>– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero dell'economia e delle finanze</li> </ul>

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento  (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1, par. 1	Articolo 17, ottavo comma del DPR 633 del 26/10/1972	Intervento normativo di natura primaria
Articolo 2, par. 2	Articolo 17, settimo comma	